

## AVVISO SALDO IMU 2021

**SI INFORMANO I CONTRIBUENTI IMU CHE**

**ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021**

**deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU  
dovuta per l'anno d'imposta corrente.**

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Legge di bilancio 2020", all'art. 1, co. 738, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) relativamente alla TASI e all'IMU è abolita, e dispone, ai commi da 739 a 783, l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che accorpa i precedenti tributi.

La nuova IMU mantiene, in linea generale, gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla previgente normativa, nonché i termini e le modalità del pagamento che deve essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze: 16 giugno ACCONTO - 16 dicembre SALDO.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 10.02.2021 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021, mantenendole invariate rispetto all'anno 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze, immobili equiparati	ESCLUSI
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,46
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERAMENTO
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita	0,1
Immobili uso produttivo gruppo catastale D, escluso D/10	0,76
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP	0,46
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti	0,46
Immobili locali a canone concordato	0,46
Altri fabbricati	0,46
Aree edificabili	0,46
Terreni agricoli	ESENTI

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti di autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, compete una detrazione d'imposta di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta (comma 749).

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: a) fabbricati di interesse storico o artistico; b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (comma 747).

L'imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato è ridotta al 75 per cento.

## RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate**:

**1^ RATA (acconto dovuto per i primi 6 mesi dell'anno) entro il 16 giugno 2021;**

**2^ RATA (a saldo) entro il 16 dicembre 2021.**

**È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2021.**

## CODICI PER IL VERSAMENTO

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE: F985**

**CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ai seguenti recapiti:

Telefono: 078396600 interno 4 oppure 078396646 interno 4;

Mail [ragioneria@comune.nureci.or.it](mailto:ragioneria@comune.nureci.or.it) - [ragioneria@pec.comune.nureci.or.it](mailto:ragioneria@pec.comune.nureci.or.it)

NURECI, 22.11.2021

**Il Responsabile IMU**  
**(Dott.ssa Peppina Gallistru)**